

ALLEGATO B
(Artt. 6 e 9)

Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

Premessa

Il Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari deve essere redatto sotto forma di comunicazione comprensiva della dichiarazione d'uso delle particelle catastali.

La disciplina delle attività agricole ammesse all'interno delle aree di salvaguardia è basata su criteri definiti in funzione delle condizioni idrogeologiche e pedologiche delle aree circostanti le captazioni ad uso idropotabile.

La redazione del Piano è effettuata nel rispetto dei criteri di seguito delineati relativamente alla gestione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; le limitazioni d'uso andranno comunque valutate caso per caso tenendo anche conto dei parametri che maggiormente influenzano il tipo di classificazione dell'area di rispetto.

Il piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di seguito denominato Piano, si compone di una sezione relativa all'utilizzo dei fertilizzanti e di una sezione relativa all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e avrà un livello di dettaglio commisurato alle prescrizioni richieste per le diverse situazioni di vulnerabilità della risorsa utilizzata.

Norme comuni alle aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti

Fatto salvo per norme più restrittive, a prescindere dalle condizioni idrogeologiche e pedologiche delle aree di rispetto, sono sempre valide le seguenti prescrizioni:

- il riferimento normativo per il rispetto dei vincoli relativi all'azoto di origine zootecnica (apporto massimo per ettaro di 170 kg) e per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici è il Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i.;
- l'apporto di potassio e fosforo è sospeso in caso di dotazione del terreno elevata determinata ai sensi dell'Allegato C che riporta uno stralcio delle norme tecniche per la produzione integrata; negli altri casi l'apporto deve essere commisurato al fabbisogno della coltura; i fertilizzanti fosfatici devono contenere un basso contenuto in Cd (<90 mg Cd /kg di anidride fosforica);
- è vietato l'utilizzo di prodotti geodisinfestanti e di biocidi, ai sensi del d.lgs. 174/2000 attuativo della direttiva 98/8/CE;
- è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale (viali tagliafuoco, zone di rispetto di elettrodotti, gasdotti, ecc.) all'interno delle zone classificate a bosco e ad essa assimilate ai sensi del d.lgs. 227/2001;
- in particolare per la gestione della fertilizzazione azotata nelle aree di salvaguardia a minore rischio, potranno essere individuate forme semplificate di bilanciamento dell'azoto tramite il rispetto di limiti massimi di apporto per coltura.

1. Aree di salvaguardia dei pozzi

1.1. Disposizioni inerenti la realizzazione dello studio pedologico

Qualora i terreni ricadenti nell'area di salvaguardia ridefinita siano destinati ad uso agricolo la domanda di definizione dell'area stessa deve comprendere la caratterizzazione pedologica e la relativa classificazione della capacità protettiva di appartenenza dei suoli ricadenti nell'area stessa.

La finalità dello studio pedologico consiste nella definizione della capacità protettiva del suolo presente nel territorio destinato ad area di salvaguardia, intesa come la capacità di un suolo di attenuare l'effetto di un inquinante idrosolubile sulle acque sotterranee in base alle caratteristiche fisiche, chimiche ed idrauliche del suolo stesso.

La metodologia di riferimento per la definizione della Capacità protettiva dei suoli, sviluppata dal Settore Suolo dell'IPLA, è un adattamento alle caratteristiche territoriali piemontesi della metodologia utilizzata dal Soil Survey and Land Research Centre (J.M.Hollis, 1991).

Essa prende in esame i seguenti parametri pedologici:

- la tessitura
- lo scheletro
- la profondità del suolo (intesa come profondità dell'orizzonte permanentemente ridotto)
- la presenza di crepacciature.

In base ai valori dei parametri indicati si individuano quattro classi di capacità protettiva del suolo. Lo schema utilizzato funziona secondo la legge del minimo si attribuisce al suolo in esame la classe corrispondente a quella del parametro più limitante.

CAPACITA' PROTETTIVA DEL SUOLO NEI CONFRONTI DELLE ACQUE SOTTERRANEE

CLASSE	ALTA	MODERATA-MENTE ALTA	MODERATA-MENTE BASSA	BASSA
Scheletro in %	0-15	16-35	36-60	>60
Tessitura	FA, FLA, L, A, AL	FL, F, FSA, AS	FS	SF, S
Presenza di crepacciature	Assenti	Reversibili che interessano il solo topsoil	Irreversibili che interessano il solo topsoil	Che interessano topsoil e subsoil
Profondità dell'orizzonte permanentemente ridotto in cm	Assente o > 150	101 - 150	50 — 100	< 50

LEGENDA:

<i>A - argilloso</i>	<i>FLA -franco limoso argilloso</i>
<i>AL - argilloso limoso</i>	<i>FS - franco sabbioso</i>
<i>AS - argilloso sabbioso</i>	<i>FSA -franco sabbioso argilloso</i>
<i>FA -franco argilloso</i>	<i>S - sabbioso</i>
<i>FL -franco limoso</i>	<i>SF - sabbioso franco</i>

I parametri di tessitura e scheletro da utilizzare nello schema vanno valutati come media degli orizzonti presenti nella sezione di controllo del suolo, convenzionalmente individuata tra 25 e 100 cm di profondità.

Per le porzioni di territorio piemontese già interessate da cartografia dei Suoli a scala 1:50.000 sono disponibili i dati descrittivi sul sito regionale.

La cartografia individua porzioni di territorio (Unità Cartografiche) all'interno delle quali sono descritte una o più Unità Tipologiche di Suolo. Nelle schede monografiche predisposte si trovano diverse informazioni, tra cui quelle necessarie all'individuazione della classe di Capacità Protettiva. Ulteriori dati pedologici sono disponibili presso l'IPLA, Ente strumentale della Regione Piemonte.

Nel caso in cui l'area di salvaguardia sia posta in una zona già coperta dalla Carta dei Suoli a scala 1:50.000, sarà necessario procedere ad un infittimento dell'informazione tramite trivellazioni pedologiche manuali, per verificare in campo i dati esistenti ed ottenere una definizione a scala di maggior dettaglio della capacità protettiva. I dati già disponibili sono stati, infatti, rilevati ad una scala di semidettaglio per cui sono da considerare, per le finalità del presente regolamento, di prima approssimazione.

Il numero minimo di osservazioni pedologiche da effettuare per una caratterizzazione significativa della capacità protettiva dei suoli deve rispettare il rapporto di 1 osservazione ogni 2 ettari (ha).

Nel caso in cui la captazione ad uso idropotabile non sia isolata e limitata a un'unica opera di prelievo, ma rientri nell'ambito di un "campo-pozzi", poiché l'area di salvaguardia rappresentata dalla poligonale che inviluppa le aree di rispetto ristrette ed allargate di ciascun pozzo potrebbe interessare una superficie molto vasta, può essere stabilito un numero di osservazioni diverso da quello previsto al capoverso precedente, valutando "caso per caso", con l'autorità competente, il numero di indagini occorrenti ad ottenere un soddisfacente grado di dettaglio.

Tali osservazioni sono da collegare alle Unità Tipologiche di Suolo (Fasi di suolo) individuate nella Carta dei Suoli a scala 1:50.000; sarà quindi sufficiente applicare la metodologia per la definizione della Capacità protettiva utilizzando i parametri analitici e/o descrittivi relativi al profilo rappresentativo dell'Unità Tipologica di Suolo.

Nel caso in cui l'area di salvaguardia non sia posta all'interno di una zona già coperta dalla Carta dei Suoli a scala 1:50.000, oppure le osservazioni effettuate si discostino significativamente dalle Unità Tipologiche di Suolo individuate nella suddetta Carta, sarà necessario realizzare, oltre alle trivellazioni

pedologiche previste, almeno uno scavo (profilo pedologico) per ogni Unità Tipologica di Suolo riconosciuta. Ogni profilo dovrà essere descritto e campionato in tutti i suoi orizzonti. La Capacità protettiva sarà, quindi, valutata utilizzando i parametri analitici e/o descrittivi direttamente rilevati.

Al piano di utilizzazione devono essere altresì allegati i referti analitici georiferiti di tutte le determinazioni chimico-fisiche eseguite (sottoscritti dal laboratorio che ha effettuato le analisi), la descrizione degli orizzonti, la ripresa fotografica del profilo pedologico, la scheda di descrizione e di campionamento.

1.2. Criteri generali per la gestione agricola

Ferme restando le disposizioni generali previste dalla normativa nazionale vigente, i seguenti criteri vengono applicati, in genere, indistintamente sia nella zona di rispetto ristretta sia nella zona di rispetto allargata.

Il tipo di gestione agricola ammessa nei territori che ricadono nelle aree di salvaguardia dei pozzi dipende fondamentalmente da due fattori: la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato, desumibili dalle risultanze degli studi di cui all'allegato A, e la capacità protettiva del suolo.

Le diverse combinazioni di questi fattori sono state riassunte in quattro classi (vedi tabella 1).

Tabella 1 – Classificazione delle aree di rispetto dei pozzi

		Capacità protettiva del suolo	
		Alta o Moderatamente Alta	Moderatamente Bassa o Bassa
Vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato	Bassa	Classe 4	Classe 3
	Media	Classe 3	Classe 2
	Alta o Elevata	Classe 2	Classe 1

Alle diverse situazioni territoriali, riassunte nelle quattro classi, denominate Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4, conseguono altrettante tipologie di gestione agricola per i terreni ivi ricadenti, nel seguito indicate.

Classe 1: Vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato alta o elevata associata ad una capacità protettiva del suolo moderatamente bassa o bassa.

Massima suscettibilità di contaminazione della risorsa	⇒	Massima limitazione degli interventi ammessi
--	---	--

Classe 2: Vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato alta o elevata associata ad una capacità protettiva del suolo alta o moderatamente alta, oppure vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato media associata ad una capacità protettiva del suolo moderatamente bassa o bassa.

Elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa	⇒	Elevata limitazione degli interventi ammessi
--	---	--

Classe 3: Vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato media associata ad una capacità protettiva del suolo alta o moderatamente alta, oppure vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa associata ad una capacità protettiva del suolo moderatamente bassa o bassa.

Moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa	⇒	Moderata limitazione degli interventi ammessi
---	---	---

Classe 4: Vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa associata ad una capacità protettiva del suolo alta o moderatamente alta.

Minima suscettibilità di contaminazione della risorsa	⇒	Minima limitazione degli interventi ammessi
---	---	---

1.3. Gestione agricola per la Classe 1

Nella zona di rispetto ristretta è vietato:

- il pascolamento;
- l'uso di fertilizzanti;
- l'uso di prodotti fitosanitari.

Nella zona di rispetto allargata:

- la gestione dei fertilizzanti viene condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili; l'apporto di azoto è ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro; la dimostrazione del bilanciamento di cui sopra, relativamente ai terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia, può essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i., o analogo strumento;
- è obbligatoria per le colture erbacee la presenza di una copertura del suolo, con una coltura intercalare o una cover crop;
- è obbligatorio per le colture arboree da frutto l'inerbimento permanente;
- i trattamenti fitosanitari vengono effettuati con i soli prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. relativo al metodo di produzione biologica

1.4. Gestione agricola per la Classe 2

Nella zona di rispetto ristretta:

- la gestione dei fertilizzanti viene condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili; l'apporto di azoto è ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro; la dimostrazione del bilanciamento di cui sopra, relativamente ai terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia, può essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i., o analogo strumento;
- è obbligatoria per le colture erbacee la presenza di una copertura del suolo, con una coltura intercalare o una cover crop;
- è obbligatorio per le colture arboree da frutto l'inerbimento permanente;
- i trattamenti fitosanitari vengono effettuati con i soli prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. relativo al metodo di produzione biologica.

Nella zona di rispetto allargata:

- la gestione dei fertilizzanti viene condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili; l'apporto di Azoto è ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro; la dimostrazione del bilanciamento di cui sopra, relativamente ai terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia, può essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i., o analogo strumento.

E' possibile effettuare trattamenti fitosanitari con i prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. relativo al metodo di produzione biologica.

Sono ammessi i trattamenti di difesa fitosanitaria o di diserbo diversi da quelli in precedenza citati, in assenza di specifiche disposizioni della Regione Piemonte, solo se conformi a quelli previsti dalle norme tecniche di produzione integrata vigenti, con le ulteriori seguenti prescrizioni:

- per i pascoli si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, con formulati commerciali classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture arboree si ammette la possibilità di effettuare un solo intervento diserbante all'anno, in post-emergenza delle infestanti, esclusivamente nel sottofila con formulati commerciale Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali e dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture erbacee sono vietati tutti gli interventi diserbanti che agiscono in pre-emergenza delle infestanti.

1.5. Gestione agricola per la Classe 3

Si prevede una gestione comune per le due aree di rispetto: ristretta e allargata.

Fertilizzanti

La gestione dei fertilizzanti viene condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili; l'apporto di azoto è ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro; la dimostrazione del bilanciamento di cui sopra, relativamente ai terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia, può essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i., o analogo strumento.

Prodotti fitosanitari

E' possibile effettuare trattamenti fitosanitari con i prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. relativo al metodo di produzione biologica.

Sono ammessi i trattamenti di difesa fitosanitaria o di diserbo diversi da quelli in precedenza citati, in assenza di specifiche disposizioni della Regione Piemonte, solo se conformi a quelli previsti dalle norme tecniche di produzione integrata vigenti, con le ulteriori seguenti prescrizioni:

- per i pascoli si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, con formulati commerciali classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture arboree si ammette la possibilità di effettuare interventi diserbanti in post-emergenza delle infestanti, esclusivamente nel sottofila con formulati commerciale Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali e dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture erbacee sono vietati tutti gli interventi diserbanti che agiscono in pre-emergenza delle infestanti.

1.6. Gestione agricola per la Classe 4

Si prevede una gestione comune per le due aree di rispetto: ristretta e allargata.

Fertilizzanti

La gestione dei fertilizzanti viene condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili; l'apporto di azoto è ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro; la dimostrazione del bilanciamento di cui sopra, relativamente ai terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia, può essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i., o analogo strumento.

Prodotti fitosanitari

E' possibile effettuare trattamenti fitosanitari con i prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. relativo al metodo di produzione biologica.

Sono ammessi i trattamenti di difesa fitosanitaria o di diserbo diversi da quelli in precedenza citati, in assenza di specifiche disposizioni della Regione Piemonte, solo se conformi a quelli previsti dalle norme tecniche di produzione integrata vigenti.

2. Aree di salvaguardia delle sorgenti

2.1. Criteri generali

Le modalità di gestione agricola nelle aree di salvaguardia delle sorgenti dipendono unicamente dalla classe di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato, definita nell'Allegato A del presente regolamento.

2.2. Classi di vulnerabilità elevata, alta e media (classi A, B e C)

Si prevede una gestione agricola diversificata per le due aree di salvaguardia: zona di rispetto ristretta, da segnalare o recintare ove sia ritenuto necessario, e zona di rispetto allargata.

2.2.1. Gestione per la zona di rispetto ristretta

E' vietato:

- l'uso di fertilizzanti;
- il pascolamento degli animali;
- l'uso di prodotti fitosanitari.

2.2.2. Gestione per la zona di rispetto allargata

Fertilizzanti

La gestione dei fertilizzanti viene condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili; l'apporto di azoto è ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro; la dimostrazione del bilanciamento di cui sopra, relativamente ai terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia, può essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i., o analogo strumento.

Prodotti fitosanitari

E' possibile effettuare trattamenti fitosanitari con i prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. relativo al metodo di produzione biologica.

Sono ammessi i trattamenti di difesa fitosanitaria o di diserbo diversi da quelli in precedenza citati, in assenza di specifiche disposizioni della Regione Piemonte, solo se conformi a quelli previsti dalle norme tecniche di produzione integrata vigenti, con le ulteriori seguenti prescrizioni:

- per i prati e i prati-pascoli si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, con formulati commerciali classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture arboree si ammette la possibilità di effettuare un solo intervento diserbante all'anno, in post-emergenza delle infestanti, esclusivamente sottilifila con formulati commerciali Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali e dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture erbacee sono vietati tutti gli interventi diserbanti in pre-emergenza delle infestanti.

2.3. Classe di vulnerabilità bassa (classe D)

L'area di rispetto è da segnalare o recintare ove sia ritenuto necessario.

Fertilizzanti

In considerazione della limitata estensione dei territori interessati, la gestione dei fertilizzanti viene condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili; l'apporto di azoto è ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro; la dimostrazione del bilanciamento di cui sopra, relativamente ai terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia, può essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i., o analogo strumento.

E' vietato il pascolamento degli animali.

Prodotti fitosanitari

I trattamenti fitosanitari vengono effettuati con i soli prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. relativo al metodo di produzione biologica.

3. Aree di salvaguardia delle captazioni da corpi idrici superficiali

3.1. Criteri generali

Nelle zone immediatamente circostanti le opere di derivazione e i relativi manufatti, delimitate in conformità all'Allegato A, è vietato l'utilizzo di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari.